

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1306

“Conversione in legge
del decreto-legge
30 dicembre 2008,
n. 208, recante misure
straordinarie in materia
di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente”

gennaio 2009
n. 87



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1306

“Conversione in legge
del decreto-legge
30 dicembre 2008,
n. 208, recante misure
straordinarie in materia
di risorse idriche e di
protezione dell'ambiente”

gennaio 2009

n. 87

a cura di: R. Ravazzi
hanno collaborato: L. Formosa, S. Bonanni.

INDICE

| | |
|--|----|
| SINTESI DEL CONTENUTO..... | 7 |
| SCHEDE DI LETTURA..... | 13 |
| Articolo 1 <i>(Autorità di bacino di rilievo nazionale)</i> Scheda di lettura..... | 15 |
| Articolo 2 <i>(Danno ambientale)</i> Scheda di lettura..... | 21 |
| Articolo 3 <i>(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)</i> Scheda di lettura..... | 29 |
| Articolo 4 <i>(Continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale)</i> Scheda di lettura..... | 33 |
| Articolo 5 <i>(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)</i> Scheda di lettura..... | 35 |
| Articolo 6 <i>(Rifiuti ammessi in discarica)</i> Scheda di lettura..... | 37 |
| Articolo 7 <i>(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)</i> Scheda di lettura..... | 41 |
| Articolo 8 <i>(Disposizioni in materia di protezione civile)</i> Scheda di lettura..... | 45 |

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

L'**articolo 1, comma 1**, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale andranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie agli organi delle nuove Autorità che le sostituiranno. Il nuovo termine assicura quindi la continuità delle funzioni svolte dai vecchi organismi fino alla effettiva costituzione di quelli nuovi. Fino all'entrata in vigore del suddetto D.P.C.M., sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino che sono peraltro escluse dal ridimensionamento degli assetti organizzativi di amministrazioni ed enti pubblici previsto dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (**commi 2 e 3**).

Articolo 2

(Danno ambientale)

L'**articolo 2** introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale. A tal fine, il **comma 1** demanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la predisposizione di uno schema di contratto finalizzato alla stipula di transazioni globali, con uno o più imprese pubbliche o private, in ordine alla quantificazione degli oneri di bonifica e ripristino di aree contaminate e di risarcimento del danno ambientale. Lo schema di contratto viene adottato sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS), acquisiti il parere dell'Avvocatura dello Stato e le determinazioni di una conferenza di servizi a carattere decisorio appositamente convocata (**commi 2-4**). Il **comma 5** stabilisce che la stipula del contratto di transazione comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni altra azione risarcitoria per il danno ambientale relativo ai fatti oggetto della transazione, mentre i **commi 6 e 7** disciplinano i casi di inadempimento di quanto previsto nella transazione.

Articolo 3

(Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

Il **comma 1** dell'articolo 3 reca l'interpretazione del comma 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, spiegando che l'autorizzazione ad assumere

colà disposta per l'APAT ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009.

Il **comma 2** dispone che l'ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT (di cui al comma 347 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2008) possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie vigenti, non ancora assunto.

Il **comma 3** dispone che il personale precario dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge resti in servizio fino al 30 giugno 2009.

Articolo 4

(Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale)

L'**articolo 4** dispone che, per rendere disponibili fin dall'inizio di ogni anno finanziario le somme occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, il Ministro dell'economia e delle finanze apposti con propri decreti, emanati su proposta del Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, le variazioni in bilancio sulla corrispondente Upb, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente. Tale disponibilità si realizza attraverso l'utilizzo del fondo istituito dall'articolo 2, comma 616 della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 5

(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani)

Il **comma 1** dell'**articolo 5** modifica le disposizioni legislative vigenti allo scopo di prorogare fino a tutto il 2009 il regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attesa della definitiva adozione degli atti necessari all'implementazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'articolo 238 del Codice dell'ambiente (Decreto legislativo n. 152 del 2006). Come sottolinea la relazione illustrativa, viene prorogato anche per l'anno 2009 il regime transitorio, già previsto dalla leggi finanziarie 2007 e 2008, per il passaggio dall'applicazione della TARSU alla TIA.

Il **comma 2** prevede il differimento dall'originale scadenza di 12 mesi a 18 mesi del termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani (vd. l'articolo 195, comma 2, lett. e) del D.lgs. 152/2006). Per

questo motivo slitteranno fino a giugno del 2009 i termini per determinare i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (la decorrenza parte dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 4 del 2008, Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Articolo 6

(Rifiuti ammessi in discarica)

L'**articolo 6** proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine (già oggetto di precedenti proroghe) dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) maggiore di a 13.000 kJ/kg, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. p) del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Articolo 7

(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

L'**articolo 7, comma 1**, interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), basata sulla raccolta differenziata, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale recupero delle apparecchiature dimesse, con oneri a carico dei produttori e dei distributori delle apparecchiature nuove, introducendo una modifica alla definizione di "produttore", in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, recata dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il **comma 2** reca la proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 del termine relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di protezione civile)

L'**articolo 7** prevede il finanziamento della spesa di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre. Il **comma 2** prevede che la ripartizione delle risorse avvenga con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il **comma 3** stabilisce che la copertura degli oneri avvenga mediante riduzione Fondo finalizzato all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle

amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi, previsto dalla Legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), mentre il successivo **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il **comma 5** disciplina l'obbligo di rendicontazione delle attività dei Commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza, definendo le voci da inserire e le modalità di trasmissione.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-

bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.

3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorità di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2.

Il **comma 1** del presente articolo reca novella alle norme transitorie contenute nell'articolo 170 del "codice ambientale" (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"), sostituendo il comma 2-*bis* del suddetto articolo.

Con la modifica introdotta dal presente articolo, le Autorità di bacino sono prorogate fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso codice ambientale. Con tale decreto andranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie agli organi delle costituende Autorità di bacino distrettuale, salvaguardando i livelli occupazionali e previa consultazione dei sindacati. Il nuovo termine permette quindi la piena continuità delle funzioni svolte dalle vecchie autorità fino alla effettiva costituzione di quelle nuove.

Si ricorda che l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 istituisce in ciascun distretto idrografico l'Autorità di bacino distrettuale e sopprime, a far data dal 30 giugno 2006, le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 ("Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"). Nelle more della definizione della disciplina delle nuove Autorità, da dettare con un ulteriore decreto delegato, era stata prevista, in via transitoria, la sopravvivenza delle vecchie Autorità di bacino.

Il comma *2-bis*, qui oggetto della modifica, è stato successivamente introdotto dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 che recava misure correttive al codice ambientale: esso disponeva nuovamente in ordine alla proroga delle autorità di bacino in quanto il termine della delega previsto per la definizione della disciplina sulle nuove autorità era trascorso senza che il decreto delegato fosse emanato. Il comma *2-bis* prevedeva, quindi, la sopravvivenza delle vecchie Autorità di bacino sino alla data di entrata in vigore di un nuovo decreto correttivo finalizzato a ridefinire la disciplina dei distretti idrografici, facendo contestualmente salvi gli atti posti in essere dalle citate autorità dopo il 30 aprile 2006.

Il **comma 2** dispone che siano fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità dal 30 aprile 2006, fino all'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al trasferimento delle risorse umane e strumentali.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 4 del citato decreto legislativo n. 284 del 2006 aveva già inserito tale disposizione, riferendo tuttavia il termine finale all'entrata in vigore del decreto correttivo previsto dalla legge di delega n. 308 del 2004¹, mai emanato.

Il **comma 3** esclude, fino all'entrata in vigore del suddetto DPCM di trasferimento delle risorse, le autorità di bacino dal campo di applicazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Quest'ultimo dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L'articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Il comma in esame precisa, tuttavia, che gli obiettivi fissati dal citato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 debbano essere considerati nell'adozione del previsto DPCM.

Come rilevato dalla Relazione tecnica, assicurare la piena operatività delle autorità di bacino si rende necessario anche con riferimento all'obbligo di adozione, attraverso le stesse Autorità, dei piani di gestione di bacino idrografico entro il termine di dicembre 2009, secondo quanto previsto dalla cosiddetta "direttiva acque" (Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).

Entro nove anni dall'entrata in vigore della direttiva (22 dicembre 2000, data della pubblicazione della direttiva), per ciascun distretto idrografico devono essere

¹ Legge 15 dicembre 2004, n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione. Il termine della delega scadeva entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi il 30 giugno 2006.

predisposti un piano di gestione e un programma di misure che tengano conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati.

Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico mirano a:

- impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, fare in modo che raggiungano un buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose;
- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento;
- preservare le aree protette.

Gli obiettivi di cui sopra devono essere conseguiti entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva, data che può essere però rinviata o resa meno vincolante, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva.

Il quadro normativo in materia di difesa del suolo: le Autorità di bacino e le Autorità di bacino distrettuale

Inoltre si ricorda che la legge n. 183 del 1989, nel quadro di una riorganizzazione complessiva delle competenze delle amministrazioni statali e locali in materia di difesa del suolo, ha istituito le Autorità di bacino, assegnando loro il compito di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino idrografico. Per la prima volta sono stati così attribuiti compiti di pianificazione e programmazione ad un ente il cui territorio di competenza è stato delimitato non su base politica, ma in applicazione di criteri geomorfologici e ambientali, con l'obiettivo di affrontare i problemi legati al ciclo dell'acqua e alla difesa del suolo unitariamente e su una scala territoriale adeguata.

La stessa legge ha suddiviso il territorio nazionale in bacini idrografici di rilievo nazionale, bacini idrografici di rilievo interregionale e bacini idrografici di rilievo regionale. I bacini di rilievo nazionale indicati dalla legge sono complessivamente 11. A fini gestionali e di pianificazione, è stato deciso di istituire un'unica Autorità di bacino che è competente per i territori compresi nei 5 bacini di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nella parte più settentrionale mare Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione). Analogamente è stato fatto per i due bacini di rilievo nazionale (Liri-Garigliano e Volturno) sfocianti nella parte meridionale del mare Tirreno. Le altre 4 Autorità di rilievo nazionale sono preposte ai bacini dei fiumi Adige e Po per il versante adriatico e ai bacini dei fiumi Arno e Tevere per il versante Tirrenico. Inoltre, la legge 183/89 elenca 16 bacini di rilievo interregionale, di cui 11 per il versante adriatico e 5 per il versante tirrenico. Per questi bacini, le regioni territorialmente competenti amministrano le funzioni relative alle opere idrauliche e alle risorse idriche e definiscono la formazione del comitato istituzionale e del comitato tecnico, il piano di bacino e la programmazione degli interventi. I bacini di rilievo regionale sono tutti i restanti bacini.

Per quanto riguarda la struttura organizzativa tecnica e funzionale delle Autorità di bacino nazionali, la legge 183/89 ha previsto 4 organi (la cui organizzazione è stata poi

parzialmente modificata dalla legge 179/2002): il comitato istituzionale; il comitato tecnico; il segretario generale; la segreteria tecnico-operativa.

Come sopra ricordato, l'articolo 63 del codice ambientale ha successivamente istituito le nuove autorità. Organi delle costituente Autorità di bacino distrettuale sono: il segretario generale, la segreteria tecnico-operativa e il comitato tecnico. Ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri sono rimessi la nomina del segretario generale e la definizione dei criteri e delle modalità per la nomina dei componenti degli organi dell'Autorità, nonché per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie.

Alle Autorità di bacino distrettuale spettano (comma 6), tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:

- l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale;
- l'espressione del parere sulla conformità con gli obiettivi del piano di bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- l'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli allegati alla parte terza del decreto, di un'analisi delle caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Inoltre, le Autorità di Bacino - fatte salve le discipline adottate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 62 - coordinano e sovrintendono alle attività e le funzioni dei consorzi di bonifica integrale, nonché del Consorzio del Ticino (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore), del Consorzio dell'Oglio (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo) e del Consorzio dell'Adda (Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como), con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione (comma 7).

Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino distrettuali vengono adottati in sede di conferenza di servizi (presieduta e convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su istanza del segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto). Alla conferenza di servizi partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero per i beni e le attività culturali e delle Regioni e Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, nonché del Dipartimento della protezione civile. La conferenza delibera a maggioranza, mentre per ogni altro aspetto relativo alla sua convocazione e al suo funzionamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, qui richiamati, della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinano rispettivamente la conferenza di servizi, la conferenza di servizi preliminare, i lavori della conferenza di servizi, gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi e la conferenza di servizi in materia di finanza di progetto. In particolare l'art. 14-quater

prevede che se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza Stato-regioni, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Se entro i suddetti termini la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

Spetta alla conferenza di servizi :

- adottare criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri definiti dal Presidente del Consiglio e dal Comitato di ministri per i servizi tecnici nazionali e per gli interventi nel settore della difesa del suolo;
- individuare tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
- determinare quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;
- adottare i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;
- adottare il piano di bacino;
- controllare l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffidare l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta

regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2 *(Danno ambientale)*

1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.

2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.

3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi

titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi già stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente. 6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede

di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente già corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1. 7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità previamente individuate con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale è quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale è inferiore. 9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** del presente provvedimento introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.

La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione evidenzia infatti, la diffusione dei fenomeni di inquinamento ambientale e il frequente e inconcludente contenzioso che sorge con riferimento alle procedure di rimborso per le spese di bonifica, ripristino e risarcimento del danno.

Il **comma 1** attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la possibilità di predisporre uno schema di contratto finalizzato alla stipula di transazioni globali, con uno o più imprese pubbliche o private, in ordine alla quantificazione degli oneri di bonifica e ripristino di aree contaminate² e di risarcimento del danno ambientale. A tale proposito si sottolinea come la disciplina sul risarcimento del danno ambientale contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte sesta, Titolo III), ponga in capo al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere l'azione risarcitoria con apposita ordinanza-ingiunzione.

² L'articolo 240 del "codice ambientale" reca definizione di: "bonifica" quale "insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)"; di "ripristino e ripristino ambientale" quale insieme di "interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici".

Lo schema di contratto viene adottato sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestioni degli interventi ambientali (COVIS). La norma assicura adeguate forme di trasparenza e di pubblicità, prevedendo la comunicazione dello schema alle regioni e agli enti locali, e forme di informazione, anche attraverso pubblicazione, e coinvolgimento delle associazioni e dei privati interessati. Ai sensi del **comma 2** gli enti e i soggetti interessati possono formulare osservazioni sullo schema di contratto entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni sopra previste.

Si ricorda che l'art. 1, comma 868 della Legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 17, del decreto legge n. 159 del 2007, prevede la formulazione di un piano, entro il 31 gennaio 2007, da parte dei Ministri dell'economia e dell'ambiente, per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006. Tuttavia secondo la relazione che accompagna il disegno di legge le norme contenute nell'articolo in esame avrebbero la finalità di rendere trasparente e garantista l'*iter* di perfezionamento del contratto, superando il citato dato normativo che viene definito "asettico riferimento agli accordi transattivi in materia di danno ambientale".

Il danno ambientale

L'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ("Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"), citato nel comma in commento e riguardante il risarcimento del danno ambientale, è stato abrogato dall'articolo 318 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto "codice dell'ambiente") ad eccezione del comma 5. Quest'ultimo prevede che associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate da diversi decreti e comunicazioni ministeriali ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 349 del 1986, possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

In seguito all'abrogazione dell'articolo 18 della legge n. 346, la definizione di "danno ambientale" quale "deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima" è contenuta dall'articolo 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale definizione risulta sostanzialmente mutuata dalla direttiva 2004/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale). Lo stesso articolo 300, sempre sulla scorta della citata direttiva, specifica poi cosa debba in particolare intendersi per danno ambientale, fornendo una serie di riferimenti alle normative di tutela delle specie, degli *habitat*, delle acque interne, delle acque costiere e di quelle ricomprese nel mare territoriale, del terreno, dell'atmosfera.

La disciplina vigente relativa al risarcimento del danno ambientale è contenuta nella Parte Sesta, Titolo III del codice dell'ambiente, che ha introdotto diverse novità rilevanti, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2004/35/CE. In

particolare, il decreto n. 152 attribuisce al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere l'azione risarcitoria e dispone che il risarcimento debba avvenire preferibilmente in forma specifica, cioè con il ripristino della situazione precedente. Solo ove il ripristino risulti anche parzialmente impossibile oppure eccessivamente oneroso, il Ministro dell'ambiente può richiedere che il risarcimento avvenga per equivalente patrimoniale.

Lo strumento attraverso cui si esercita questa competenza del Ministro dell'ambiente è quello di una specifica ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva, i cui termini sono definiti dall'art. 313, con la quale si procede – in via amministrativa, e non in sede giurisdizionale, come nel sistema previgente – anche alla quantificazione del danno. Si osserva che le nuove norme sono interamente sostitutive della disciplina dell'azione risarcitoria che era stata vigente nel diritto italiano a partire dalla legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) e che era basata prevalentemente sulla ricostruzione giurisprudenziale dei principi recati dall'articolo 18 di quella legge (ora, come sopra ricordato, quasi totalmente abrogato dal decreto legislativo n. 152).

Il sistema introdotto dal codice dell'ambiente opta per il principio della responsabilità per dolo o colpa (art. 311, comma 2), mentre nel sistema italiano si veniva affermando (soprattutto a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997) un sistema basato sulla responsabilità oggettiva.

Occorre chiarire – in proposito - che anche la direttiva 2004/35/CE è modellata su un sistema di responsabilità per dolo o colpa per le attività non pericolose, mentre per un numero definito di attività “pericolose”, la responsabilità è oggettiva.

Per quanto riguarda la legittimazione ad agire, come sopra ricordato, il sistema previsto dal decreto riserva alla sola amministrazione centrale la facoltà di agire e, in quanto tale azione non avviene in via giudiziaria, ma amministrativa, attraverso una ordinanza-ingiunzione.

I soggetti diversi dal Ministro dell'ambiente non possono agire in giudizio, ma – in merito ad ogni caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno - possono:

- presentare denunce o osservazioni al Ministro dell'ambiente
- chiedere l'intervento statale

I soggetti legittimati a questo genere di azione sono:

- regioni, province autonome ed enti locali
- persone fisiche o giuridiche che: a) sono o potrebbero essere colpite dal danno b) vantano un interesse legittimante (fra queste il comma 2 dell'art. 309 indica anche le associazioni ambientali riconosciute).

Infine, il comma 5 dell'art. 306, in analogia con le disposizioni comunitarie, disciplina una attività di partecipazione dei soggetti interessati. In sostanza, il Ministro dell'ambiente è tenuto a richiedere a tali parti di presentare le proprie osservazioni e a “tenerle in considerazione”.

Anche in relazione al ruolo dei soggetti eventualmente interessati all'azione di risarcimento del danno ambientale (ma diversi dall'autorità competente) si riscontra tuttavia come il decreto operi sostanzialmente un ricalco del sistema previsto dalla direttiva.

Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS)

Per quanto riguarda la COVIS (Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestioni degli interventi ambientali), chiamata a esprimere osservazioni sullo schema di transazione, si ricorda che essa è stata così denominata dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (recante il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) che ne ha pure ridefinito la composizione e le funzioni³. La Commissione, composta da trentatré membri, ai sensi dello stesso articolo 2 del citato decreto n. 90 svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti: a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero; c) svolge le funzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione; e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.

Il **comma 3** dell'articolo in commento prevede il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema di transazione. Nei successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente svolge una conferenza di servizi fra i soggetti pubblici aventi titolo. Tale conferenza ha carattere decisorio, nel senso che le determinazioni della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto, comunque denominato, dei soggetti pubblici invitati, compresi quelli che non hanno effettivamente partecipato alla Conferenza. I lavori della Conferenza si svolgono secondo quanto stabilito dall'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), in quanto applicabile. Acquisito il parere dell'Avvocatura e le successive determinazioni della Conferenza dei servizi, lo schema di transazione è sottoposto all'autorizzazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (**comma 4**).

L'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 stabilisce i tempi di convocazione della conferenza (entro quindici giorni dall'indizione o, in particolari casi, trenta giorni) e prevede che le decisioni relative all'organizzazione dei propri lavori siano assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione della prima riunione deve pervenire ai soggetti invitati almeno cinque giorni prima, anche per via informatica o telematica. La Conferenza è chiamata a stabilire il termine entro cui giungere la decisione definitiva scaduto il quale l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di

³ La precedente Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente era stata istituita dall'articolo 14, comma 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria per il 1986) e successivamente regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438. Tali norme sono state abrogate dal decreto n. 90 del 2007 che ha definito l'assetto attuale della COVIS.

conclusione del procedimento; si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, che deve essere unico, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 14-ter, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza.

Il **comma 5** stabilisce che la stipula del contratto di transazione, che deve essere non novativo e conforme allo schema approvato dal Ministero dell'ambiente con le procedure di cui sopra, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni altra azione risarcitoria per il danno ambientale relativo ai fatti oggetto della transazione. In relazione alla disciplina del risarcimento del danno ambientale, il comma in oggetto rimanda esplicitamente all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 e alla Parte Sesta ("Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente") del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo in esame, indica come strumento contrattuale la transazione non novativa. Si tratta quindi dello forma con la quale si arriva a conciliare la lite rimanendo all'interno dell'originale rapporto, attraverso, appunto, reciproche concessioni. Sembra utile tuttavia rammentare che occorre far riferimento, al di là non del *nomen iuris* attribuito all'atto, alla reale valenza dello stesso.

Per quanto concerne il richiamo alla transazione occorre qui brevemente ricordare che è un contratto concluso tra due o più parti al fine di porre termine ad una lite già iniziata o di prevenirla, qualora sussista il pericolo che la stessa possa essere instaurata. Si tratta di un contratto tipico, espressamente regolato dal codice civile, che nell'art. 1965 lo definisce come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro".

L'accordo transattivo, da un lato evita le incertezze e le lungaggini di un giudizio, e dall'altro contribuisce al bilanciamento degli interessi delle parti. Parti della transazione possono essere, oltre alle persone fisiche, persone giuridiche o altri enti.

In linea generale i contratti di transazione possono distinguersi tra transazioni semplici, transazioni complesse e transazioni novative. Nella transazione semplice le reciproche concessioni delle parti restano nell'ambito della situazione giuridica dedotta in lite, mentre nella seconda le medesime trascendono dalla sfera del rapporto litigioso e coinvolgono interessi estranei alla lite.

Nella transazione novativa il rapporto controverso, sulla base di uno specifico accordo delle parti, viene interamente estinto e sostituito con un altro, dal quale derivano nuove obbligazioni incompatibili con le precedenti.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare in proposito che si configura transazione novativa anche in difetto di un'espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti transattivi sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto. La transazione, in linea di principio, al pari di ogni altro contratto, ha effetto solo fra le parti che la stipulano. Non può escludersi tuttavia che in un accordo transattivo siano contenute anche pattuizioni a favore di terzi. Per una

succinta descrizione del contenuto delle norme in materia risarcitoria si rimanda alla scheda relativa al primo comma.

Il **comma 6** contempla i casi di inadempimento, anche parziale, di quanto previsto dalla transazione da parte dei soggetti privati. In tali casi il Ministero dell'ambiente diffida il soggetto invitando ad adempiere quanto previsto entro trenta giorni. Trascorso tale termine può dichiarare risolto il contratto. In tal caso le eventuali somme già versate sono trattenute dal Ministero a titolo di acconto di quanto complessivamente dovuto. Le somme spettanti allo Stato derivanti dalle transazioni sono assegnate, ai sensi del **comma 7**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalità individuate con decreto dello stesso Ministero, sentito il Ministro dell'economia.

Il **comma 8** prevede che le procedure per il risarcimento per il danno ambientale, come previste dal decreto n. 152, siano avviate dallo stesso Ministro dell'ambiente nei casi in cui il danno è quantificabile in misura superiore o uguale ai dieci milioni di euro; dai titolari degli uffici dirigenziali competenti in caso di ammontare inferiore. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").

L'articolo 14 definisce i compiti di carattere generale del Ministro in relazione all'indirizzo politico-amministrativo e stabilisce che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. L'articolo 16 definisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, tenuti a riferire al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

Articolo 3

(Funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale)

1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.

2. Nel limite delle disponibilità dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA è autorizzato ad assumere il

personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.

3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'articolo in esame intende affrontare il problema del personale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per consentirne l'avvio delle attività. Nella relazione illustrativa il Governo rende noto che al momento attuale tali attività sono assicurate attraverso l'impiego di personale legato all'Istituto da contratti precari a tempo determinato. Per questo motivo, in assenza di un intervento legislativo, alcuni settori di intervento potrebbero risultare paralizzati, soprattutto rilevanti attività ausiliarie di carattere tecnico.

Si ricorda che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è stato istituito con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 28 del citato decreto legge dispone la soppressione di alcuni enti (APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; INFS - Istituto nazionale per la fauna selvatica; ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare) ed il trasferimento al nuovo istituto – posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – delle funzioni e delle relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ai sensi del comma 4 del citato articolo 28, la denominazione ISPRA sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente le denominazioni 'APAT', 'ICRAM' e 'INFS'. Ciò pone l'esigenza di chiarire la disposizione della legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), articolo 1, comma 347, che autorizzava l'APAT a bandire concorsi e a procedere all'assunzione di

personale a tempo indeterminato per far fronte ai propri compiti istituzionali⁴ e alle esigenze connesse con la protezione civile, nei limiti della propria dotazione organica.

Il **comma 1** dell'articolo in esame reca, dunque, l'interpretazione del citato comma 347 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, spiegando che l'autorizzazione ad assumere disposta per l'APAT ha effetto anche per quanto riguarda l'ISPRA sino al completamento delle relative procedure e comunque entro il 31 dicembre 2009.

Il **comma 2** dispone che l'ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all'APAT (di cui all'articolo 1, comma 347, dell' della legge Finanziaria 2008) possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

Il **comma 3** dispone che l'Istituto possa continuare da avvalersi, fino al 30 giugno 2009, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, che sia stato assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale autorizzazione è espressamente finalizzata a fare fronte ai compiti istituzionali dell'ISPRA ed alle esigenze connesse con la protezione civile.

Si segnala che il testo fa riferimento solo alla tipologia dei lavoratori assunti con la formula della collaborazione continuata e continuativa, non anche a quelli in servizio con contratto a tempo determinato. La relazione d'accompagnamento, in sede di illustrazione del comma 3, menziona invece anche i lavoratori con contratto a tempo determinato; essa fa inoltre riferimento al possesso di determinati requisiti di qualificazione da parte dei lavoratori precari, requisiti che non sono espressamente previsti dal testo in esame.

Si ricorda che la disciplina generale dell'utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pp.aa. è recata dall'articolo 36 del d. lgs. 165/2001, recentemente modificato dall'articolo 49 del d.l. 112/2008⁵.

La disciplina generale delle collaborazioni esterne delle pp.aa. è dettata dall'articolo 7, comma 6 del d. lgs. 165/2001.

⁴ Attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli altri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni. Inoltre, nei settori di propria competenza, essa svolge attività di collaborazione, consulenza e supporto alle altre P.A., definite con apposite convenzioni.

⁵ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Nel testo vigente, il comma 6 richiede – oltre al requisito della comprovata specializzazione del collaboratore – i seguenti presupposti per il ricorso alla collaborazione esterna:

- la collaborazione deve essere volta a soddisfare esigenze cui la p.a. non possa far fronte con personale in servizio;
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il problema del personale precario dell'ex-APAT era stato oggetto di una interrogazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro per la Pubblica amministrazione da parte del Senatore Latronico presentata il 22 ottobre 2008 (3-00325) per conoscere la valutazione del Governo e per sapere quali misure esso intendesse adottare per garantire i diritti maturati dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dall'APAT e già ammessi a procedura di stabilizzazione (in forza delle leggi finanziarie per il 2008 e per il 2007), considerato che il personale di cui si tratta è altamente specializzato (si tratta in prevalenza di geologi, ingegneri, architetti, biologi), che l'assunzione di tali unità di personale risulta necessaria per lo svolgimento delle attività e dei compiti ora svolti dall'ISPRA, e che è necessario tutelare i diritti dei lavoratori i cui contratti sono scaduti, anche per non disperdere competenze e professionalità.

Articolo 4

(Continuità operativa della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale)

1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.90, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n.244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo in esame, al fine di rendere disponibili fin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le somme occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, le variazioni in bilancio sulla corrispondente Upb, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente. Tale disponibilità si realizza attraverso l'utilizzo del fondo istituito dall'articolo 2, comma 616 della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, con i commi da 615 a 626 dell'articolo 2, disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese. In particolare, i commi da 615 a 617 prevedono il divieto di iscrizione di alcuni stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri e l'istituzione di Fondi in cui far confluire parte delle somme relative. Il comma 616 stabilisce che tali Fondi sono da ripartire con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

Si ricorda che la Commissione tecnica di verifica per l'impatto ambientale è stata istituita con l'articolo 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90. Essa accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto

ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La norma in esame, secondo quanto sottolineato nella relazione illustrativa, vuole rendere possibile il rapido ed efficace svolgimento delle attività di un importante organo tecnico di supporto amministrativo del Ministero dell'ambiente. La Commissione svolge attività di istruttoria tecnica e di consulenza in relazione a progetti la cui valutazione compete ad organi dello Stato, in attuazione delle direttive comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale delle opere che per la loro natura e le loro caratteristiche sono in grado di produrre rilevanti modificazioni nell'ambiente (opere infrastrutturali di interesse strategico, alla pianificazione di opere per lo sviluppo energetico, ecc..). L'efficienza della Commissione per la verifica dell'impatto ambientale è ritenuta di cruciale importanza dal Governo che – con la norma in esame- intende semplificare l'*iter* di utilizzazione dei fondi destinati a coprire le spese di funzionamento di questa commissione.

Articolo 5

(Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre

2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

Il **comma 1 dell'articolo 5** modifica le disposizioni legislative vigenti allo scopo di prorogare fino a tutto il 2009 il regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attesa della definitiva adozione degli atti necessari all'implementazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'articolo 238 del Codice dell'ambiente (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Come sottolinea la relazione illustrativa, viene prorogato anche per l'anno 2009 il regime transitorio, già previsto dalla leggi finanziarie 2007 e 2008, per il passaggio dall'applicazione della TARSU alla TIA.

Si ricorda che l'articolo 238 del Codice ambientale prevede l'istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA – Tariffa igiene ambientale ⁶), quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che dovrebbe sostituire la vecchia tariffa introdotta dall'articolo 49 del Dlgs 22/97 (decreto Ronchi), e la TARSU, tassa sui rifiuti solidi urbani, di cui al D.lgs.507/93.

Tale sostituzione dovrebbe avvenire non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi. Il comma 11 dell'art. 238 dispone, infatti, che sino a quando non sarà emanato il regolamento che individuerà i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l'applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia.

La nuova tariffa non è però ancora operativa proprio perché manca il regolamento che disciplina i criteri generali per la definizione dei costi e la determinazione del prelievo.

Per evitare soluzioni di continuità fino alla completa attuazione del futuro prelievo, il Codice dell'ambiente prevede l'applicazione delle discipline regolamentari vigenti al 29 aprile 2006.

⁶ L'utilizzo dell'acronimo TIA (tariffa di igiene ambientale) per l'indicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, benché diffuso nella prassi, non trova nessuna definizione nell'ambito della normativa nazionale.

Disposizioni di proroga sono state previste dalle finanziarie 2007 e 2008. A fronte della nuova proroga prevista dal decreto legge in esame, i Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la Tarsu continueranno ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal Dlgs 507/93, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la Tariffa rifiuti introdotta dal Dlgs 22/97 dovranno continuare ad applicare tale tipologia di entrata, per quanto entrambe le normative siano state abrogate dal Codice ambientale.

Senza una nuova proroga del termine tutti i Comuni dovrebbero effettuare il passaggio alla TIA dal 2009, il che comporterebbe: in primo luogo il cambio di prelievo, ma anche la copertura dei costi, che viene imposta in maniera integrale dal Dpr 158/99, a differenza del Codice ambientale che invece prevede la copertura graduale.

In mancanza di una proroga del regime transitorio, tutti i comuni che non hanno ancora effettuato il passaggio alla nuova tariffa si vedrebbero applicare un regime analogo a quello previsto per i Comuni della Campania, per i quali ai sensi del Decreto legge n. 61 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 87/2007 “Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania” è previsto l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2008 iniziative urgenti per assicurare che siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede inoltre il differimento dall'originale scadenza di 12 mesi a 18 mesi del termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani (vd. l'articolo 195, comma 2, lett. e) del D.lgs. 152/2006). Slittano quindi fino a giugno del 2009 i termini per determinare i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani (la decorrenza parte dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, *Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*).

Articolo 6 *(Rifiuti ammessi in discarica)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Il presente articolo proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI)⁷ maggiore di 13.000 kJ/kg, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. *p*) del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Il termine era stato precedentemente prorogato dal 1° gennaio 2007 (che faceva seguito ad altra proroga già disposta rispetto al termine del 16 luglio 2005 originariamente previsto) al 31 dicembre 2008 dal decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

Tale divieto, che non era previsto dalla direttiva comunitaria, era stato inserito nel decreto legislativo con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. In forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal decreto legge n. 300 del 2006, i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg non potrebbero essere smaltiti in discarica dal 31 dicembre 2008, con pesanti effetti negativi: a tale proposito, infatti, la relazione illustrativa rileva come l'attuale carenza di impianti di termovalorizzazione sul territorio potrebbe creare, nel caso di adozione del divieto al 31 dicembre 2008, un aggravio operativo per la gestione di tali rifiuti. Tale circostanza era già stata richiamata, peraltro, in relazione alla precedente proroga del termine, dal Governo in sede di risposta a interrogazione parlamentare durante la precedente legislatura⁸, come ricordato dalla relazione illustrativa al presente decreto.

⁷ Il potere calorifico rappresenta la quantità di calore, espressa in kilocalorie o megajoule, prodotta da un chilogrammo di combustibile, quando questo brucia completamente in condizioni *standard*. Si definisce potere calorifico inferiore il calore rilasciato dalla combustione di una massa unitaria di campione, a pressione costante di 1 atmosfera, dove l'acqua rimane allo stato di vapore

⁸ "Si deve, inoltre, prendere atto dell'attuale mancanza di impianti, non necessariamente di incenerimento, che consentano un trattamento diverso dalla discarica relativamente a tali rifiuti.

A tal fine, potrebbe convenirsi circa l'opportunità di una proroga, purché questa sia collegata alla messa in atto di meccanismi in grado di superare l'attuale criticità, compresa l'ipotesi della soppressione della lettera *p*) del comma 1 del suddetto articolo 6, nell'ambito di una valutazione complessiva dei criteri di gestione da incentrare su raccolta alla fonte, riciclaggio dei materiali, compostaggio e tecniche alternative di trattamento quali la post-frantumazione." (estratto dell'Allegato 3 al resoconto della VIII

Appare utile sottolineare come la norma in commento riguardi soprattutto il cosiddetto *fluff*⁹, residuo del processo di frantumazione di veicoli a fine vita. Tale processo separa il materiale ferroso destinato al riciclo, da quello (il *fluff*) che ha un elevato potere calorifico e potrebbe essere quindi trattato in maniera specifica, ma che attualmente viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico in Italia.

Occorre ricordare che il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell'art. 4 del decreto, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti, in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984. L'art. 6 ha quindi indicato i rifiuti che non potranno essere ammessi in discarica, tra i quali rientrano appunto, anche i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13.000 kJ/kg, oggetto della proroga disposta dall'articolo in esame, che dovranno, invece, essere smaltiti in impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico, come sottolinea la relazione illustrativa al comma in esame.

Si segnalano inoltre gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (come successivamente modificato dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149), con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. L'art. 7 di tale provvedimento, con riferimento ai veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980¹⁰, ha in particolare stabilito un obiettivo di reimpiego e di recupero dei veicoli a

Commissione permanente "Ambiente, territorio e lavori pubblici", del 12 dicembre 2006 - Interrogazione n. 5-00311, Di Cagno Abbrescia)

⁹ Con il termine *fluff* o *car-fluff* viene indicato l'ultimo scarto del processo di smaltimento dei rottami delle autovetture, che costituisce circa il 30% del peso totale di un'automobile. Esso risulta composto da diversi materiali compresi metalli ferrosi e non ferrosi. Ogni anno nella Comunità Europea vengono prodotti tra i nove e i dieci milioni di tonnellate di rifiuti a seguito della dismissione di veicoli a motore. I veicoli fuori uso, opportunamente raccolti, vengono consegnati ad impianti di demolizione e vengono sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza consistenti nella rimozione dei componenti ambientalmente critici e di quelli riciclabili e nello smontaggio delle parti di ricambio che possono essere rivendute sul mercato dell'usato. Le rimanenti carcasse vengono pressate ed avviate agli impianti di frantumazione dove le parti metalliche vengono separate da quelle non metalliche. Le prime, che costituiscono circa il 70% del peso del veicolo, vengono riciclate in fonderia; il restante 30% rappresenta il residuo della frantumazione, il cd. *fluff*, costituito da una miscela eterogenea di plastica, gomma, vetro, fibre tessili, carta, vernici, oli ed altri fluidi, che viene generalmente smaltita in discarica. Altre possibilità di smaltimento sono la termoutilizzazione, per incenerimento o pirolisi, la combustione nell'industria cementiera e siderurgica, che consentono un recupero energetico del *fluff* che, essendo composto da materiali organici quali gomma, plastica, residui di tessuto, risulta dotato di un buon potere calorifico equivalente a quello dei combustibili tradizionali. Si ricorda, infine, che ai sensi della decisione della Commissione europea 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, il *fluff* è stato classificato con due diversi codici CER (pericoloso e non pericoloso), in funzione della concentrazione di sostanze pericolose in esso contenute (19 10 03 *fluff* - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose e 19 10 04 *fluff* - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03).

¹⁰ Per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di

fine vita (da garantire entro il 1° gennaio 2006) pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno di cui il 5 per cento tramite recupero energetico.

Si ricorda che tali tipologie di rifiuti rientrano tra i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti (Allegato 1 - suballegato A che include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica) ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili dal decreto del Ministro delle attività produttive del 5 maggio 2006 e che possono di conseguenza ottenere i certificati verdi di cui al decreto legislativo n. 287 del 2003.

Si rammenta, infine, che dopo una prima indagine "Caratterizzazione del *fluff* di frantumazione dei veicoli" risalente al 2002, APAT e ARPA, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, hanno pubblicato una ulteriore indagine nel 2006 dal titolo "Studio APAT/ARPA sul *fluff* di frantumazione degli autoveicoli", con il quale si è inteso definire in maniera più approfondita le caratteristiche di tale rifiuto. Nelle conclusioni dello studio si legge che "Il *fluff*, come evidenziato da dati di letteratura, risulta avere un potere calorifico elevato; al fine di valutarne il possibile trattamento in inceneritori con recupero energetico, si è reso necessario programmare una ulteriore indagine. L'APAT intende infatti condurre delle prove sperimentali di combustione di un campione di *fluff* con caratteristiche note, in condizioni controllate, presso impianti di incenerimento dotati di sistemi di controllo in continuo dei parametri di processo e una prova di combustione con torcia al plasma."

riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno. Ai sensi dello stesso art. 7, entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero dovrà essere pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio pari almeno all'85 per cento del peso medio per veicolo e per anno.

Articolo 7

(Apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore è considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non è considerato produttore chi fornisce

finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), basato sulla raccolta differenziata, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale recupero delle apparecchiature dimesse, con oneri a carico dei produttori e dei distributori delle apparecchiature nuove.

Il **comma 1** introduce una modifica alla definizione di "produttore", in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, recata dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". La modifica interviene sull'articolo 3, comma 1, lett. *m*), n. 4. Nella versione previgente, rientrava nella definizione di "produttore" chiunque producesse apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, ai soli fini degli obblighi della progettazione dei prodotti, delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori (rispettivamente articoli 4, 13 e 14 del decreto legislativo n. 151). Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, la vecchia formulazione avrebbe imposto una serie di obblighi di comunicazione ai produttori che non riguardano solamente le informazioni relative agli apparecchi destinati all'esportazione. La nuova formulazione specifica che la qualifica di produttore, con gli obblighi che ne conseguono, è applicabile "per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione". Con la novella introdotta verrebbe così superato, secondo la relazione tecnica, il problema dell'eccessiva mole di comunicazioni da rendere da parte del produttore stesso, con i conseguenti problemi riguardanti la sicurezza commerciale e industriale delle imprese. La nuova formulazione mantiene, poi, la previsione secondo la quale non è considerato produttore, ai fini del decreto e

quindi relativamente alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose, nonché allo smaltimento dei rifiuti, chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che questi non agisca in qualità di produttore ai sensi delle altre fattispecie che rientrano nella definizione. Tali casi, contemplati nei primi tre punti della lettera *m*) oggetto della modifica, si riferiscono a chi: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato «produttore» se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.

Il **comma 2** reca la proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 del termine previsto dall'articolo 20, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2005, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 151/2005, sono definiti «RAEE domestici» i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, mentre sono «RAEE professionali» quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici.

Si ricorda altresì che i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati come «RAEE storici».

La disposizione novellata prevede che - nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE (che prevede che i dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo stesso) e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008 (termine risultante dalla proroga operata dal comma 5 dell'art. 15 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, indi dall'articolo 30 del decreto legge n. 248 del 2007) - il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 1. L'art. 11, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato”; l'art. 10, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni

di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.”.

In seguito alle modificazioni introdotte dal decreto legge n. 284 del 2007, rientravano nel termine del 31 dicembre 2008, ora posticipato al 31 dicembre 2009, anche la disciplina relativa ai RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, attraverso la previsione secondo la quale, fino al 31 dicembre 2008, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2.

L'art. 12, comma 1, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Esso dispone, infatti, che “il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data”.

Il successivo comma 2, invece, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali storici. Esso prevede in particolare che il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi.

Sulla base delle modifiche di cui al **comma 2**, l'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, viene quindi prorogata sino al 31 dicembre 2009 sia per i RAEE domestici che per quelli professionali. Sino a tale data continuano ad applicarsi le modalità di finanziamento previste per i RAEE storici dall'art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall'art. 12, comma 2 (RAEE professionali).

In relazione alla proroga apportata dalla disposizione in commento, la relazione illustrativa precisa che essa riguarda "l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE cosiddetti *nuovi* [...]. Tale sistema si basa sulla possibilità di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita [...]. Tuttavia, ad oggi, la Commissione europea non ha ancora definito una norma sull'identificazione del produttore, rendendo perciò necessaria ed urgente un'ulteriore proroga del termine previsto nel decreto legislativo richiamato”.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2008, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225, è sostituito dal seguente:

«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese

riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai Commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal Commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

L'**articolo 7** prevede il finanziamento della spesa di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre. Le risorse dovranno essere ripartite con ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i commissari all'emergenza sono chiamati a rendicontare la loro attività entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il **comma 1** autorizza la suddetta spesa di 100 milioni di euro e la assegna al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La finalità è quella di fronteggiare le situazioni oggetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008.

Si ricorda che il D.P.C.M. 18 dicembre 2008 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre per i territori di seguito individuati per la messa in sicurezza delle dighe di Figoi e di Galano - comune di Genova, di Zerbino - comune di Molare (Alessandria), di La Spina - comune di Pralormo (Torino), di Molinaccio - comune di Cessapalombo (Macerata), di Muraglione - comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), di Montestigliano - comune di Sovicille (Siena), di Fosso Bellaria - comune di Civitella Paganica (Grosseto), di Pasquasia - comune di Enna, di Cuba - comune di Centuripe (Enna), di Gigliara Monte - comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) e di Muro Lucano - comune di Muro Lucano (Potenza). Ha inoltre dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per la messa in sicurezza delle dighe di Sterpeto (Lazio) e di La Para e Rio Grande (Umbria).

Il **comma 2** prevede che la ripartizione delle risorse avvenga con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta del potere di ordinanza disciplinato dall'art. 5, comma 1 della legge n. 225 del 1992; la norma prevede che, dopo la deliberazione dello stato di emergenza, che determina la durata e l'estensione territoriale in riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti, si provvede, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il **comma 3** stabilisce che la copertura degli oneri avvenga mediante riduzione Fondo finalizzato all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi, previsto dalla Legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), mentre il successivo **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il **comma 5** sostituisce il comma 5-*bis* della citata Legge n. 225 del 1992, riguardante l'obbligo di rendicontazione annuale della situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni compiute dai Commissari delegati

dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza.

Il testo previgente del comma 5-*bis* all'art. 5 della legge 225/1992, (inserito dalla Legge n. 133 del di conversione del 2008 decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) in materia di stato di emergenza e relativo potere di ordinanza, imponeva l'obbligo di rendicontazione annuale della situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni compiute dai Commissari delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di emergenza. Si tratta delle operazioni svolte a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti.

La rendicontazione annuale doveva essere trasmessa, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e finanze – RGS, e all'ISTAT, ai fini della valutazione degli effetti di finanza pubblica. L'omissione o il ritardo della stessa sono sanzionati con una pena pecuniaria comminata a coloro che sono tenuti a presentarla, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti.

Il nuovo testo:

- introduce un termine più breve per la rendicontazione, che deve avvenire, invece che annualmente, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine di gestione o di incarico;
- indica in modo più dettagliato quali siano le voci da inserire nel rendiconto (tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, precisando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa);
- demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame l'adozione di uno schema della rendicontazione;
- prevede l'inserimento di una sezione dimostrativa dei crediti, distinguendo i debiti certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti con la relativa scadenza. Tale analisi deve essere effettuata anche per i debiti e crediti del 2007;
- prevede che tale attività di rendicontazione debba riguardare anche i dati degli intereventi delegati dal commissario ad altri soggetti.

La rendicontazione deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e finanze– RGS e Ragionerie territoriali competenti, nonché all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i relativi controlli. Saranno le ragionerie territoriali a provvedere ad inoltrare i rendiconti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT.

Rimane confermata la sanzione per l'omissione o il ritardo della rendicontazione con una pena pecuniaria da comminare a coloro che sono tenuti a presentarla.

La disposizione richiama gli articoli 60 e 61 del R.D. n. 2440 del 1923, Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ove si disciplina la trasmissione da parte dei funzionari delegati dei conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari, nonché la gestione delle somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio. Si richiama inoltre l'art. 333 del R.D. n. 827 del 1924, Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, che detta le modalità di presentazione dei rendiconti.

Ultimi dossier del Servizio Studi

| | | |
|----|------------------------|--|
| 74 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 1117 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” Edizione provvisoria |
| 75 | Dossier | Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della 13a Commissione Edizione provvisoria |
| 76 | Dossier | “Documenti di bilancio 2009 Parti di interesse per l'8 ^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni” |
| 77 | Dossier | Disegni di legge AA.SS. nn. 1209 e 1210 Finanziaria e Bilancio 2009 Profili di competenza della Commissione esteri |
| 78 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) |
| 79 | Documentazione di base | La sicurezza degli edifici scolastici |
| 80 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 1230 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali Edizione provvisoria |
| 81 | Dossier | Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Dossier di inizio della XVI legislatura |
| 82 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 1260 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali” |
| 83 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 1209 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) Il testo della Commissione bilancio |
| 84 | Dossier | Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte I: dati Istat |
| 85 | Dossier | Caratteristiche economiche e socio-demografiche delle famiglie desunte dai dati disponibili dell'Istat e della Banca d'Italia Parte II: dati Istat |
| 86 | Schede di lettura | Disegno di legge A.S. n. 1280 “Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale” |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".